



TRIBUNALE DI VITERBO
UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

All'udienza camerale del 15/03/2013 il Giudice Dr. Salvatore FANTI ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

Nei confronti di:

- 1) **[REDACTED]** nato a **[REDACTED]** il **[REDACTED]**; Detenuto
- 2) **[REDACTED]** nato in **[REDACTED]** il **[REDACTED]**; Detenuto
- 3) **[REDACTED]** nato in **[REDACTED]** il **[REDACTED]**; Detenuto
- 4) **[REDACTED]** nato in **[REDACTED]** il **[REDACTED]**; Detenuto

IMPUTATI

Tutti

A) Del reato p. e p. dagli artt. 56, 110, 624, 625 nr. 2, 5 e 7 C.P., perché, in concorso tra loro, al fine di trarne profitto, compivano atti idonei diretti in modo non equivoco ad impossessarsi di beni mobili vari contenuti all'interno della **[REDACTED]**, non riuscendo nell'intento per cause indipendenti dalla loro volontà e segnatamente per lo scattare dell'allarme acustico. Con le aggravanti di aver commesso il fatto con violenza sulle cose, consistita nel danneggiare l'impianto di allarme e nel forzare la porta di ingresso della scuola materna, nel numero di quattro persone e su beni pubblici, essendo la scuola di proprietà del Comune di Viterbo.

Viterbo il 27.03.2012

B) Del reato p. e p. dagli artt. 110, 628, comma 1, 2 e 3 bis C.P., perché, in concorso tra loro, al fine di procurarsi un profitto, con violenza e minaccia consistita nell'introdursi **[REDACTED]** ed **[REDACTED]** nell'abitazione di **[REDACTED]** sita in Viterbo, **[REDACTED]** Strada **[REDACTED]**, mentre **[REDACTED]**, ideatore del fatto criminoso ed **[REDACTED]** accompagnavano con l'autovettura **[REDACTED]** targata **[REDACTED]** di proprietà del **[REDACTED]**, le persone sopra indicate davanti all'abitazione di **[REDACTED]** e le attendevano all'uscita dell'abitazione, venendo successivamente intercettati dai Carabinieri, che li traevano in arresto, colpendo **[REDACTED]** sia con un corpo contundente alla regione parietooccipitale sinistra sia con dei pugni alla mandibola sinistra sia con dei calci in varie parti del corpo, si impossessavano del portafoglio e delle carte di credito-bancomat aventi numeri seriali **[REDACTED]** e **[REDACTED]** intestate a **[REDACTED]** e delle chiavi dell'autovettura **[REDACTED]** targata **[REDACTED]** di proprietà di **[REDACTED]** utilizzando le carte bancomat e prelevando la somma di 500 euro dalla **[REDACTED]** di **[REDACTED]** - **[REDACTED]** filiale di **[REDACTED]**

Viterbo il 28.03.2012

N. **[REDACTED]** 3 Reg. Sent.
N. **[REDACTED]** R.G.N.R.
N. **[REDACTED]** 2012 G.I.P.

Depositata il
13/06/2013

APPELLO/RICORSO
Proposto da

il _____

Sentenza divenuta
esecutiva il _____

N. _____ Mod. 3/SG

N. _____ Mod. 2/ASG

N. Rep. _____

Compilata scheda
il _____

Trasmessa alla Questura
di _____
il _____

Trasmessa estratto al P.M.
per l'esecuzione
il _____

Trasmessa al Prefetto
di _____
il _____

Trasmessa alla Casa
Circondariale di _____

il _____
per il recupero Spese
Custodia Cautelare

CRO/CRV N. _____

Per esecuzione a:

il _____

FUG N. _____

C) del reato p. e p. dagli artt. 110, 116, 575, 576 nr. 1 C.P. perché, in concorso tra loro, [redacted] L e [redacted] entrando materialmente nell'abitazione di [redacted] e colpendo lo stesso sia con un corpo contundente alla regione parietooccipitale sinistra, sia con dei pugni alla mandibola sinistra, sia con dei calci in varie parti del corpo, [redacted] e [redacted] attendono gli stessi fuori dall'abitazione, cagionavano a [redacted] lesioni personali gravissime, quali emorragia cerebrale sx, edema cerebrale con shift della linea mediana, che ne determinava la morte. Con l'aggravante di aver commesso il fatto per conseguire l'impunità del reato di cui al capo B).

In Viterbo lesioni del [redacted] decesso avvenuto il [redacted]
Con la recidiva reiterata infraquinennale specifica per [redacted] e per [redacted]

..(omissis)..

Rigettata la richiesta di giudizio abbreviato condizionato di (omissis) - chiedevano tutti la definizione del giudizio in forma di abbreviato incondizionato.

In seguito all'avvenuto deposito, in data 9 gennaio 2013, presso la cancelleria del GUP del fascicolo delle indagini svolte dal difensore del (omissis), dopo l'ammissione del rito, il processo veniva rinviato (avendo il P.M. richiesto di poter svolgere eventuali indagini in controprova) al 28 gennaio 2013 e, successivamente, al 5 febbraio 2013 per impedimento di un difensore. Il 22 gennaio 2013 perveniva in cancelleria l'annotazione di P.G. relativa agli accertamenti eseguiti, in pari data, presso l'abitazione di (omissis).

..(omissis)..

Gli accertamenti del 22 gennaio 2013 sarebbero inutilizzabili in quanto eseguiti dopo l'ammissione del giudizio abbreviato l'incondizionato. Si osserva, in contrario, quanto segue.

L'art. 416, comma secondo c.p.p. impone al P.M. che deposita richiesta di rinvio a giudizio di trasmettere alla cancelleria del GUP il fascicolo contenente la notizia di reato, la documentazione relativa alle indagini espletate e i verbali degli atti compiuti davanti al GIP.

L'art. 419, comma terzo c.p.p., prescrive che l'avviso dell'udienza preliminare contenga anche l'invito a trasmettere la documentazione relativa alle indagini eventualmente espletate dopo la richiesta di rinvio a giudizio.

Siccome le indagini difensive sono state svolte dall'aprile all'ottobre 2012 e cioè prima della richiesta di rinvio a giudizio (28 novembre 2012) ed atteso che, nei venti giorni dalla notifica dell'avviso di conclusione dell'indagine preliminare (24-25 settembre 2012), non è stato effettuato il (facoltativo) deposito delle investigazioni difensive, l'art. 391-octies, terzo comma, ultimo periodo c.p.p., imponeva, dopo la chiusura delle indagini preliminari, l'inserimento del fascicolo del difensore in quello del P.M. (che poi lo trasmette al GUP, ex art. 416, comma secondo c.p.p.).

Il fascicolo in questione è stato, invece, direttamente depositato, il 9 gennaio 2013, nella cancelleria del GUP e – quindi - si versa, sostanzialmente, in ipotesi del tutto equiparabile a quella in cui il difensore lo produca all'udienza preliminare. Tale udienza, per il mancato rispetto dei termini di cui all'art. 419, comma quarto c.p.p. e per il successivo impedimento di due difensori, è slittata al 21 gennaio 2013 allorquando è stato ammesso il giudizio abbreviato - unico momento utile per consentire al P.M. indagini in controprova.

Per effetto del mancato inserimento del fascicolo del difensore in quello del P.M. si è verificata la mancata conoscenza da parte del P.M. dei risultati delle indagini difensive (svolte prima della richiesta di rinvio a giudizio) e l'ipotesi è analoga a quella in cui detti risultati siano prodotti contestualmente alla richiesta di rito abbreviato, in cui non è stato consentito al P.M. anteriormente di interloquire su indagini non oggetto di preventiva discovery (sul punto cfr. Corte Cost. N.115/2001, n.57/2005 e n. 245/2005; Corte Cass. Sez. VI, 31/03/2008 n.31683; Cass. Sez. III, 11/02/2009 n.15236;Id. nn. 15237, 15241, 15242, 15243/2009).

Erroneo, in contrario, appare il riferimento all'art. 419, comma quinto c.p.p., che disciplina la rinuncia dell'imputato all'udienza preliminare, così come il riferimento all'art. 127, comma secondo c.p.p. (fino a cinque giorni prima dell'udienza possono essere presentate memorie in cancelleria) applicandosi al giudizio abbreviato le disposizioni relative all'udienza preliminare sopra richiamate, in quanto sicuramente applicabili (art. 441 c.p.p.).

..(omissis)..

esecutive: euro 500,00 + in favore del Comune di
V. Tebo; euro 200.000,00 complessivamente, in favore
di Zappa Marco Maria, Leuti Maria Paola, Zappa Gianluca
e Zappa Pier Paolo) nonché alla riduzione delle spese
sottratte dalle parti civili medesime, come la liquidazione
in dispartito.

P. Q. M.

Richi gli artt. 442, 533, 535, 539, 1° e 2° comma, 540,
2° comma, 541 e 544, 3° comma C.P.P., Dichiaro gli
imputati colpevoli dei reati loro ascritti, unitamente
dal vincolo della continuazione ed esclusa, nei confronti
di [redacted] e [redacted],
l'aggravante di cui agli artt. 61 n. 2 e 576 n. 2 C.P.P.,
ritenute la colpevolezza recidiva, condanna [redacted]
e [redacted], con la limitazione del rito,
alla pena dell'ergastolo senza isolamento di suono.
Condanna [redacted] - ritenute l'equi-
valenza tra la recidiva e l'attenuante di cui all'art.
110 C.P.P. - alla pena di anni sedici di reclusione
e [redacted], con la limitazione di pena
di anni all'art. 110 C.P.P. e quella del rito, alla pena
di anni ottonove di reclusione. Condanna tutti gli
imputati al pagamento delle spese processuali e

di custodia cautelare, arbitrariamente inibiti, in
 perpetuo, dai pubblici uffici ed in stato di interdizione
 legale durante l'esecuzione della pena.
 Condanna, inoltre, i prevenuti al risarcimento del danno,
 da liquidarsi in separate sede, in favore delle costituite
 parti civili liquidando, a titolo di provvisorio immediato
 pagamento esecutivo, la somma di euro 500,00 in favore
 del Comune di Viterbo e la somma complessiva di euro
 200.000,00 in favore di [redacted] e [redacted]
 [redacted] e [redacted] e [redacted]
 nonché alla restituzione delle spese sostenute. Dalle
 parti civili medesime liquidando quelle in favore
 della difesa dei congiunti [redacted] in euro 5.940,00
 oltre rimborso forfettario, IVA e CAP come per legge
 ed in euro 1500,00, oltre rimborso forfettario, IVA
 e CAP come per legge, quelle in favore della difesa
 del Comune di Viterbo. Riserva il deposito della motivazione
 della sentenza nel termine di giorni novanta.

Viterbo 15 Marzo 2017

Il giudice

Roberto Fantini

UFFICIO SEGRETERIA
 TRIBUNALE DI VITERBO
 CANCELLERIA

TRIBUNALE DI VITERBO
 Depositato in Cancelleria
 13 GIU. 2017

[Signature]